

Informativa per la clientela di studio

N. 8 del 14.01.2015

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Nuovi minimi e ritenute d'acconto

*Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 i **nuovi contribuenti forfettari**:*

- *non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;*
- *non effettuano la ritenuta alla fonte. Ciò costituisce un'ulteriore semplificazione rispetto al precedente regime dei minimi (art. 27 D.L. 98/2011). Sussiste comunque l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.*

Premessa

Come noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfetario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a determinati limiti, differenziati in relazione all'attività esercitata (limite compreso tra € 15.000 e € 40.000).

Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche, in parte riprese dal regime per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 D.L. 98/2011:

- esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
- non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
- esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
- non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi;
- non assunzione della qualifica di sostituto d'imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte);
- esclusione dall'IRAP;

- possibilità di sostenere spese per l'impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;
- esclusione dall'applicazione degli studi di settore/parametri;
- reddito determinato forfetariamente attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese;
- introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini contributivi che prevede l'eliminazione del minimale contributivo;
- applicazione al reddito conseguito di un'imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell'IRPEF.

L'adozione del regime in esame non è limitata a coloro che iniziano l'attività ma riguarda tutte le persone fisiche esercenti un'attività d'impresa/lavoro autonomo che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla "struttura minimale".

Non assunzione della qualifica di sostituto d'imposta

Tra le semplificazioni sopraesposte figura anche la non assunzione della qualifica di sostituto d'imposta.

Dal momento che nel regime forfetario è possibile assumere collaboratori, sebbene entro il plafond annuale di 5.000 euro, si è posto il problema dell'applicazione, versamento e dichiarazione della ritenuta operata sui redditi corrisposti ai collaboratori.

In questo caso la norma **prevede l'esclusione dall'applicazione della ritenuta e, conseguentemente, del suo versamento e dichiarazione.**

L'esclusione dall'obbligo di operare la ritenuta alla fonte **si estende anche ai compensi corrisposti a professionisti per eventuali prestazioni di servizi ricevute.**

ATTENZIONE - In questi casi è previsto solamente che l'imprenditore o professionista deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percipiente e l'ammontare del reddito erogato non soggetto a ritenuta.

Non assunzione della qualifica di sostituto d'imposta

Rimanendo in tema di ritenute è anche previsto che i ricavi o compensi relativi al reddito soggetto al regime forfetario non siano assoggettati a ritenuta d'acconto.

A tal fine l'imprenditore dovrà rilasciare **un'apposita dichiarazione al sostituto d'imposta** nella quale occorre indicare che i corrispettivi erogati sono riferiti al reddito soggetto a tassazione sostitutiva.

L'uso delle parole "ricavi o compensi" rende chiaro che l'esclusione della ritenuta vale anche per i ricavi d'impresa assoggettati alla ritenuta operata dai condomini o dagli istituti di credito sui ricavi relativi a spese che concedono detrazioni fiscali.

Pertanto, i professionisti e gli intermediari di commercio dovranno riportare in fattura anche la seguente dicitura:

- *"Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 67 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014".*

Fac simile fattura

Professionista iscritto ad albo con cassa

Dott. Mario Verdi
Via Rossi, n.25
Milano

Spett/le Brios S.r.l.

Via.....

.....

Parcella n. 1 del 10 gennaio 2015

Consulenza	1.000
Contributo 4%	40

TOTALE	1.040
---------------	--------------

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 commi da 54 a 89 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014

Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 67 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014".

Professionista con cassa separata INPS

Dott. Mario Verdi
Via Rossi, n.25
Milano

Spett./le Brios S.r.l.
Via.....

Parcella n. 1 del 10 gennaio 2015

Consulenza	1.000
Contributo 4%	40

TOTALE	1.040
---------------	--------------

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 commi da 54 a 89 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014

Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 67 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014".

ESONERO RITENUTE SUI COMPENSI EROGATI

I contribuenti forfetari non sono sostituti d'imposta ma sono tenuti ad indicare nella dichiarazione dei redditi sia il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte sia l'ammontare degli stessi redditi corrisposti.

ESONERO RITENUTE SUI COMPENSI PERCEPITI

I ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell'ambito del regime fiscale agevolato non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. Il contribuente, a tal fine, deve rilasciare al proprio sostituto un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito, cui le somme afferiscono, è soggetto ad imposta sostitutiva

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....